

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott.ssa Cristiana Bottazzi	Giudice

letto il ricorso presentato in data 21 luglio 2022, ex art. 161, comma 6, l. fall., da _____, con

rilevato preliminarmente che la presente domanda è stata presentata successivamente all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza;

rilevato che, a mente dell'art. 390 di tale Codice, *“I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3”* (comma 1); *“Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”*;

considerato che, come da altri già evidenziato (v. Tribunale Udine, 21 luglio 2022), tale disposizione appare attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore;

ritenuto inoltre che, a ritenere diversamente, la nuova disciplina sarebbe destinata a trovare applicazione anche nell'ipotesi il concordato si arresti (e quindi, nel caso di dichiarazione di

inammissibilità, improcedibilità, ovvero revoca o mancata omologazione), con la conseguenza che in tal caso dovrebbe farsi luogo, secondo quanto previsto dagli artt. 47, 48 e 49 CCI, all'apertura della liquidazione giudiziale, apertura che è però preclusa dal disposto del già citato art. 390, per il quale ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati prima dell'entrata in vigore del CCI si applica la disciplina previgente;

rilevato che l'art. 161, comma 6, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 l. fall.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;

che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 6 dell'art. 161 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;

che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda né la presentazione di precedenti domande di concordato con riserva;
- la domanda è sottoscritta dall'amministratore unico della società;

- dalla documentazione contabile depositata risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. e lo stato di crisi dedotto;
- la ricorrente è inoltre imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società ha depositato i bilanci di esercizio degli anni 2019-2021, e l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;

rilevato peraltro che difetta il deposito di una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, e che l'elenco dei creditori è incompleto, in quanto indica i crediti del Comune di Verona e quelli per i quali sono state emesse cartelle di pagamento in maniera solo generica;

ritenuto inoltre che, pendendo un procedimento per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'istante, il termine concedibile è quello previsto dall'art. 161, comma 10, l. fall., termine che decorre dalla data di presentazione della domanda e che non è soggetto alla sospensione feriale;

ritenuto, infine, che sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina di un Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, l. fall. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013, disponendosi conseguentemente per il versamento di un fondo spese

P.Q.M.

concede alla parte termine sino al 19 settembre 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., termine non soggetto a sospensione feriale stante la pendenza dell'istruttoria prefallimentare;

nomina Commissario Giudiziale

stabilisce che entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la debitrice depositi in Cancelleria la prova dell'avvenuta apertura di un conto corrente presso e del deposito della somma di € 11.000,00 a titolo di fondo spese, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, e provveda inoltre a trasmettere al Commissario un budget economico e cash flow previsionale del quadrimestre decorrente dalla data di presentazione della domanda;

dispone, inoltre, che entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la debitrice provveda a depositare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, e ad integrare l'elenco dei creditori, specificando l'ammontare dei crediti vantati dal nonché di quelli per i quali sono state emesse cartelle di pagamento;

dispone che entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2022, la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione, ovvero finalizzata all'accordo di ristrutturazione, ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, comprensiva di un bilancio consuntivo dall'inizio dell'esercizio al termine del mese antecedente, di un conto economico mensilizzato e dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget previsionale, da inviare al Commissario Giudiziale e che verrà dallo stesso trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni;

stabilisce inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite mail al Commissario ed alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;

dispone che il Commissario Giudiziale vigili sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall., nonché l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione, anche alla luce del disposto del nuovo art. 160, ultimo comma, l. fall.;

Verona, 27 luglio 2022

Il Presidente

dott.ssa Monica Attanasio